

TUTTO TEKNORING ACCEDI 

NOTIZIE GUIDE RISORSE AZIENDE E PRODOTTI CATALOGO WIKI

SCOPRI HSE+ BLACK FRIDAY TUTTO SUL SUPERBONUS BONUS ROTTAMAZIONE

Cerca ... HOME / PROFESSIONE / **LAVORO** /

Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore

Liberi professionisti, in arrivo nuove tutele in caso di malattia o infortunio

Il Ddl 1474, in discussione al Senato, introdurrà una serie di garanzie che annullano le responsabilità dei professionisti nei casi di eventi imprevisti



Tutelare i liberi professionisti in caso di grave incidente o [malattia](#). A garanzia degli

stessi clienti, che potrebbero subire danni non preventivati in seguito all'evento improvviso. È questo l'obiettivo che si pone il **Ddl 1474**, attualmente in [discussione alla Commissione Giustizia del Senato](#). Nel testo si sottolinea come "il libero professionista che abbia subito un grave infortunio o una malattia o che sia deceduto, non possa essere ritenuto colpevole del mancato adempimento". E l'utenza non deve subirne le conseguenze. Il nuovo Ddl, se verrà approvato, andrà a colmare un vuoto normativo da più tempo lamentato dalle associazioni di categoria.

Ecco gli aspetti principali del testo in esame.

Le responsabilità dei professionisti

Come recita l'articolo 1 del Ddl, per il libero professionista non è prevista **alcuna responsabilità in caso di ricovero in ospedale**. Lo stesso dicasi in caso di cure domiciliari, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività lavorativa. Nessuna responsabilità addebitata anche al suo cliente a causa della scadenza di un adempimento stabilito in favore della Pubblica Amministrazione. Il termine è valido per i lavori da eseguire nei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

La sospensione dei termini

I termini relativi agli adempimenti saranno sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari **fino a 45 giorni** dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La misura si applicherà per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a 3 giorni.

La definizione di infortunio

La legge definisce "infortunio" l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce **lesioni corporali obiettivamente constatabili**. Sono parificati all'infortunio:

1. l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
2. gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
3. quelli derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;
4. ancora, gli infortuni da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati. A condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

Leggi anche

Di Ristori, RPT: "basta escludere i liberi professionisti"

Gli ingegneri reggono l'urto pandemico, i liberi professionisti no

Le altre definizioni

Importanti anche le altre definizioni, per contestualizzare la legge e i suoi principi.

Per "**malattia**" si intende "ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio". Altro concetto, "**grave malattia**": stato patologico di salute la cui gravità "sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale". Uno stato che prevede cure ospedaliere o domiciliari, oltre ad indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia della salute.

Per "**cura domiciliare**", invece, si intende la cura "a seguito di infortunio o per malattia grave". In tal caso, l'esercizio della professione non è possibile "a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute". Infine, la dizione "**intervento chirurgico**", svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia della salute del libero professionista.

Donne in stato interessante

Le tutele del nuovo Ddl riguardano anche le [donne libere professioniste](#) alle prese con un **parto prematuro**. In tal caso, l'articolo 4 specifica che "i termini relativi agli adempimenti, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo". La libera professionista deve depositare presso il proprio Ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

Tra le informazioni necessarie, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. L'**interruzione della gravidanza**, avvenuta oltre il terzo mese, prevede la sospensione degli adempimenti fino al trentesimo giorno successivo. Anche in questo caso, la professionista dovrà consegnare entro 15 giorni, un certificato medico. Oltre alla copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Il decesso

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. La sospensione sarà di **6 mesi**, a decorrere dalla data della morte. Toccherà al cliente depositare presso il competente ufficio della Pubblica Amministrazione, entro 30 giorni dalla scomparsa del libero professionista, il relativo mandato professionale.

I beneficiari delle sospensioni

Si potrà usufruire della sospensione dei termini anche in caso di esercizio della libera professione **in forma associata o societaria**, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre. Le stesse tutele si applicano anche a favore:

1. della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo e attività d'impresa;
2. della società in accomandita semplice, qualora il socio deceduto, ricoverato in ospedale, infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;
3. di quella in nome collettivo, qualora il socio deceduto, ricoverato in ospedale, infortunato o costretto a cure domiciliari, sia l'unico socio amministratore;
4. della società di capitali, qualora il socio deceduto, ricoverato in ospedale, infortunato o costretto a cure domiciliari, sia l'amministratore unico.

Sanzioni pecuniarie e penali

Sono previsti inoltre controlli e multe per chi dovesse abusare di questo strumento di sostegno. Coloro che avranno beneficiato della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione, saranno puniti con una sanzione pecuniaria **da 2.500 euro a 7.750 euro** e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Approfondimenti



Sicurezza sul lavoro 2020

Andrea Rotella (a cura di)

Il volume punto di riferimento per la sicurezza sul lavoro. Tra le novità dell'edizione 2020: una nuova parte contenente oltre 20 «casi pratici» tra cui esempi applicativi di valutazioni del rischio, stime di esposizioni a rumore, vibrazioni, classificazioni ATEX e due esempi di protocollo anticontagio COVID-19 per un ufficio e un cantiere, nel capitolo dedicato agli agenti biologici un nuovo paragrafo riguardante l'agente biologico SARS CoV-2 e la pandemia COVID-19, una disamina specifica riguardante DPI facciali filtranti e le mascherine chirurgiche, le FAQ inerenti alla corretta applicazione della norma EN 689:2019 sulla valutazione del rischio chimico, l'aggiornamento all'evoluzione dei Regolamenti REACH e CLP del corrispondente capitolo.

Wolters Kluwer

[ACQUISTA SU SHOP.WKI.IT >](#)

AUTORE



Roberto Di Sanzo

47 anni, è un giornalista free lance da oltre vent'anni attivo su tematiche legate al mondo dei professionisti ed in particolare degli ingegneri. Ha scritto di materie economiche per numerosi quotidiani, è anche consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ed è stato responsabile degli uffici stampa di diversi enti regionali.

[ARCHIVIO ARTICOLI >](#)

Ti è piaciuto questo contenuto?

Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l'accesso ai vantaggi riservati agli iscritti.

[ISCRIVITI >](#)